

Relazione tecnica

Modifica della disciplina previdenziale del Fondo di previdenza Esattoriale.

Normativa vigente

Il Fondo è disciplinato dalla Legge n. 377/1958, successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 587/1971 che ne ha ampliato lo scopo aggiungendo alla finalità di erogare un trattamento pensionistico integrativo della assicurazione generale obbligatoria quella di prevedere la liquidazione delle prestazioni di capitale dovute come Trattamento di Fine Rapporto.

Successivamente il decreto 8 maggio 2018 n. 55 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato in G.U. n. 136 del 14 giugno 2018) in attuazione dall'art.1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto l'introduzione di una pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall'AGO valorizzando tutti i contributi versati mediante il sistema di calcolo contributivo in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della L. 335/1995.

Proposta di modifica normativa

La normativa proposta conferma la possibilità di valorizzare la contribuzione versata nel Fondo come quota di pensione aggiuntiva introducendo le regole di calcolo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180 per la determinazione di tale quota.

Ipotesi di lavoro

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal Documento di Economia e Finanze 2019 deliberato il 9 aprile 2019 e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Sulla base dei dati 2017 estratti dagli archivi dell'Istituto relativi alla collettività degli assicurati e ipotizzando un andamento costante della popolazione assicurata, si è proceduto ad una simulazione della spesa pensionistica a normativa vigente e a normativa variata determinando il differenziale in termini di flussi finanziari tra i due quadri normativi.

Gli effetti finanziari sono determinati dalla differenza tra le rate di pensioni aggiuntive calcolate secondo le modalità stabilite dal decreto 8 maggio 2018 n. 55 (contributivo "puro" – il montante è alimentato da tutti i contributi indipendentemente dall'epoca di versamento) e le rate calcolate con le regole

del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180 ("opzione al contributivo" – il montante ante 96 è calcolato solo sui 10 anni precedenti il 1996 e riproporzionato sulla base dell'anzianità complessiva ante 1996).

I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella seguente nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dal 1.1.2019 con effetto retroattivo dal 1.7.2017.

Effetti finanziari derivanti dalla proposta normativa relativa al Fondo Esattoriali

Onere (+) /Risparmio (-) (migliaia di euro)

Anno	Per rate di pensione
2019	-10
2020	-23
2021	-32
2022	-45
2023	-52
2024	-58
2025	-63
2026	-68
2027	-74
2028	-77

30 settembre 2019

Il Coordinatore Generale

G. Santoro



L'attuario

A. Manna



V. Ricci



Proposta Fondo esattoriali

Articolo....

L'articolo 1, comma 9 bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente comma

9 bis Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici che decorrono dal 1 luglio 2017, la contribuzione versata al predetto Fondo di previdenza dà luogo ad una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa alla pensione anticipata, indipendentemente, per questo ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo nel Fondo stesso. Con riferimento ai soggetti di cui al presente comma, ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo. 30 aprile 1997 n. 180.